

COMUNE DI BARBARIGA

Provincia di Brescia

Assessorato ai Servizi Sociali

**REGOLAMENTO E TABELLE DI
CONTRIBUZIONE PER L'ACCESSO AI SERVIZI
SOCIO – ASSISTENZIALI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 23/06/2005
Modificato ed integrato con deliberazione del C.C. n. 34 del 16/11/2006

PREMESSA

Il presente documento costituisce uno strumento regolamentare il cui scopo è agevolare la fruizione dei servizi da parte dei cittadini con chiare regole di accesso; si tratta di definire le modalità di richiesta, stabilire i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate e fissare i livelli di contribuzione da parte dell'utente per i diversi servizi.

I recenti riferimenti normativi nazionali e regionali delineano il quadro del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed individuano nuove articolazioni del welfare locale.

La legge 328\00, il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, il Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004, il Piano di Zona sono gli strumenti fondamentali di programmazione degli interventi sociali sul territorio. Essi descrivono i criteri progettuali, indicano i livelli essenziali e prioritari delle prestazioni sociali erogabili e il sistema delle risorse; prevedono il coinvolgimento e la valorizzazione delle competenze e delle peculiarità di tutte le forze sociali, del volontariato, dei soggetti del non profit in un'ottica di lavoro di rete orientato alla promozione del benessere sociale e comunitario.

Le linee fondamentali della normativa regionale più recente, L.R. 1/2000 di riorganizzazione delle competenze a livello locale e L.R. 23/99 inerente le politiche a sostegno delle responsabilità familiari, mirano a supportare le fragilità promovendo e valorizzando le capacità individuali e le reti familiari, favorendo la creazione di legami sociali e comunitari.

Le modalità attraverso le quali fornire prestazioni sociali agevolate fanno riferimento al decreto legislativo n.109/98, come modificato dal decreto legislativo n.130\00 e successivi applicativi .

La determinazione dei criteri aggiuntivi e l'articolazione delle fasce di reddito ISEE così come individuate nel presente regolamento, corrispondono ad una scelta di fondo del servizio sociale rispetto al supportare maggiormente le fasce più deboli garantendo alcune priorità in riferimento ad un reale accesso ai servizi e un concreto soddisfacimento dei bisogni.

Stante le incisive innovazioni introdotte dai decreti legislativi n. 109/98 e n.130\00 ed il percorso innovativo in capo ai servizi ed alle prestazioni così come ottemperato dalla legge 328\00, il presente regolamento è da considerarsi sperimentale e pertanto potrà essere soggetto ad eventuali integrazioni e/o modifiche qualora si presentino, in fase operativa, massicce discrepanze che implicino disagi sia per l'utenza che per l'Ente.

CRITERI GENERALI

Art. 1

Finalità del servizio sociale

La finalità prioritaria a cui deve rispondere la rete dei servizi socio – sanitari è la tutela della salute come stato di benessere fisico, psichico e sociale.

Tale finalità si concretizza attraverso le seguenti azioni:

- 1) Prevenzione e rimozione, anche tramite la partecipazione dei soggetti della famiglia e delle istituzioni interessate, delle cause di ordine economico, culturale e ambientale che possono provocare situazioni di bisogno o di emarginazione.
- 2) Promozione e salvaguardia del benessere e della qualità di vita del singolo e della collettività.
- 3) Sostegno al singolo e alla famiglia, favorendo il massimo possibile la permanenza nel proprio ambito di vita dei soggetti in difficoltà.
- 4) Sostituzione della famiglia laddove la stessa sia impossibilitata o inidonea a provvedere

Art. 2

Destinatari dei servizi

Sono destinatari dei Servizi Sociali Comunali o gestiti per delega del comune dall'ASL provinciale nella sua articolazione territoriale (Ambiti) i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi, i profughi i rimpatriati o rifugiati nel Comune nonché coloro che dimorino temporaneamente, allorchè si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili ed urgenti.

Art. 3

Diritti e doveri degli utenti

Agli utenti viene riconosciuto il diritto a:

1. Essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi sociali comunali e sovracomunali esistenti sulle prestazioni di cui è possibile usufruire attraverso canali di pubblicizzazione generale nonché attraverso informazioni personalizzate;
2. Rispetto e consenso, attraverso modalità di erogazione dei servizi che garantiscano dignità e libertà personale e sociale, favorendo il più possibile il mantenimento delle proprie relazioni umane e il diritto di scelta delle prestazioni;
3. Possibilità di fruizione di tutte le prestazioni, secondo i criteri fissati dal presente Regolamento e nei limiti fissati dalle tabelle di contribuzione;
4. Libera scelta tra struttura o servizio pubblico e servizio convenzionato e/o accreditato tra quelli deputati ad erogare le medesime prestazioni;
5. Riservatezza dei propri dati personali, sanitari e sociali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla "privacy" (D.Lgs. 196/2003);

6. Espressione del consenso sulle proposte di intervento rispetto alla propria persona, e in particolare, sulle proposte di ricovero in strutture residenziali.

7. Alla tutela amministrativa dei propri diritti

E' invece dovere dell'utente partecipare alla spesa di gestione in base al proprio livello di reddito, così come determinato dalla normativa ISEE e dal presente regolamento.

Art. 4

Condizioni e requisiti di accesso

I servizi sono rivolti alla generalità della popolazione, dando priorità al soddisfacimento di coloro che si trovano in stato di bisogno.

Si determina come stato di bisogno la presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

1. insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere all'integrazione di tale reddito;
2. incapacità totale o parziale del singolo o, in caso di minore, del suo nucleo familiare, a provvedere autonomamente a se stesso;
3. presenza o esposizione a rischio di emarginazione;
4. sottoposizione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio – assistenziali.

Art. 5

Procedure per l'accesso ai servizi

La richiesta di accesso ai servizi gestiti dal Comune o a livello sovracomunale va presentata all'Ente Gestore.

Per ogni tipologia di servizio esistente verrà esplicitata la modalità di accertamento e di erogazione del servizio.

Le richieste per servizi o prestazioni per il cui accoglimento sussistano limiti numerici vengono collocate in ordine di priorità in una graduatoria pubblica.

Art. 6

Documentazione richiesta per interventi di sostegno economico e per la determinazione delle tariffe

Ogni richiesta di prestazione agevolata deve essere integrata con la certificazione attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ovvero con la Dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 109\98 e n. 130\00.

Inoltre, al fine di determinare la reale situazione economica (reddito complessivo) dell'utente per integrazioni economiche relative al reddito minimo di inserimento

nonché per l'integrazione delle rette di ospitalità presso servizi residenziali, dovranno essere presentate:

1. dichiarazione relativa ad altri interventi socio – assistenziali erogati da Enti pubblici o privati;
2. dichiarazione del richiedente contenente indicazioni relative ai parenti tenuti agli alimenti, alla composizione del nucleo familiare, compresi i conviventi di fatto senza legami di parentela e relativa situazione occupazionale;
3. dichiarazione del richiedente relativa alle provvidenze economiche esenti IRPEF, a qualsiasi titolo percepite;

Ai fini della determinazione del reddito complessivo viene considerato il patrimonio mobiliare ai sensi della normativa ISEE calcolata al lordo di ogni franchigia.

Ogni intervento e/o compartecipazione economica concorrerà a determinare il reddito reale di ciascun richiedente nel caso di ulteriori e diverse richieste di servizi ed integrazioni economiche.

In caso di prestazioni sociali assistenziali concorreranno alla determinazione della reale situazione economica tutti i redditi esenti IRPEF (vitalizi INAIL, pensioni ed assegni sociali, indennità civili, accompagnamenti, pensioni di guerra).

Qualora i servizi siano di parziale sostituzione del nucleo familiare, verranno considerate nel calcolo ISEE le provvidenze erogate per le specifiche finalità assistenziali (indennità di accompagnamento) secondo i seguenti parametri:

- in misura del 50% per i servizi di assistenza domiciliare, pasti a domicilio, servizio di accompagnamento, telesoccorso, educativa domiciliare;
- in misura del 70% per centro diurno, centro socio educativo, servizio di formazione all'autonomia;
- in misura del 100% per servizi residenziali di comunità, soggiorno di vacanza disabili.

Dovranno essere segnalate variazioni molto significative (es.variazione dei componenti il nucleo familiare, perdita o incremento del reddito, etc ..) che comporteranno una ridefinizione dell'ISEE.

Coloro che non presenteranno alcuna dichiarazione sostitutiva o incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica o completamento, verranno automaticamente inseriti nella fascia più alta di contribuzione in caso di richiesta di servizi, mentre non verrà esaminata l'eventuale richiesta di integrazione economica.

Art. 7

Controllo e veridicità dell'autodichiarazione

Potranno essere effettuati controlli per accertare la veridicità delle informazioni fornite. Qualora venisse riscontrata una discordanza tra quanto autodichiarato e la condizione accertata, l'interessato potrà continuare ad usufruire del servizio e/o dell'agevolazione alle condizioni determinate dall'applicazione della fascia ISEE accertata: la nuova quota verrà applicata dal primo giorno del mese successivo a

quello in cui ha avuto luogo la variazione, con l'obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso.

Qualora trattasi di una dichiarazione non veritiera a vantaggio dell'ente, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa ricalcolata sulla base dei dati corretti. Tale correzione verrà applicata dalla data di concessione del servizio.

Per casi di particolare gravità, è possibile la sospensione del servizio e/o erogazione economica secondo quanto previsto dall'art.11 del D.P.R. 403\98.

Art.10

Determinazione delle fasce per la contribuzione al costo dei servizi

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le fasce considerate ai fini della concessione dell'agevolazione richiesta saranno espresse con riferimento al parametro dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente determinato in base ai criteri previsti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999 n.305 e 242 del 4 aprile 2001 sia per quanto attiene alle modalità di calcolo che alla parametrizzazione con la scala di equivalenza.

Art. 11

Composizione del nucleo familiare per casi particolari

Per facilitare percorsi di integrazione sociale dei portatori di handicap in stato di gravità e la permanenza a domicilio di persone con la compromissione dell'autonomia si assume la valutazione reddituale dei seguenti componenti il nucleo familiare:

- per le prestazioni riguardanti i servizi a sostegno dell'autonomia e della vita di relazione (es. Legge 162/1998), si considera il reddito del solo portatore di handicap, maggiorenne, in stato di gravità, con esclusione degli altri familiari, come dal principio introdotto dall'art. – comma 2 ter – del D.Lgs. 130/2000, che ha modificato l'art. 3 del D.Lgs. 109/1998.

Art. 12

Tipologia delle prestazioni e dei servizi

Ciascuno dei servizi sotto elencati è sottoposto, a seconda delle sue specificità, a criteri particolari di erogazione e di accesso così come previsto negli articoli seguenti. La gamma delle prestazioni attualmente in atto risulta essere la seguente:

- A. Integrazioni a vario titolo del reddito:
 - a1: reddito minimo di inserimento
 - a2: modalità di erogazione

- B. Servizi socio-assistenziali gestiti dalla Fondazione Comunità Pianura Bresciana
b1: servizio sociale professionale di base;
b2: servizio minori;
b3: servizio di assistenza domiciliare minori;
b4: servizio assistenza domiciliare anziani e disabili;
- C. Altri servizi forniti dal Comune:
c1: servizio pasti;
c2: servizio di telesoccorso;
c3: soggiorni climatici
c4: tabella di contribuzione per servizi agli anziani
c5: servizi a carattere residenziale
- D. Servizi per disabili
d1: CDD - Centro Diurno Disabili (ex CSE)
d2: Servizi a sostegno dell'autonomia e della vita di relazione
d3: servizio di assistenza specialistica all'autonomia personale
- E. Servizi per minori
e1: soggiorni climatici minori e tabella di contribuzione

A) INTEGRAZIONI A VARIO TITOLO DEL REDDITO

a1. REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO

Viene acquisito quale misura di contrasto della povertà e riferimento di base per la definizione dei livelli di minimo vitale, l'istituto del Reddito Minimo di Inserimento previsto dal D.Lgs. n.237 del 18/06/98 e ridefinito all'art.23 della L.328\00, ritenuto trasferimento monetario integrativo del reddito.

L'importo definito da tale norma pari a lire 520.000 (€ 268,56) per il 2000, è attualmente aggiornato ad Euro 310,00 mensili per singolo componente del nucleo familiare con l'applicazione della scala di equivalenza e per più componenti e delle maggiorazioni così come previsto dalla normativa ISEE.

TABELLA

NUMERO COMPONENTI	SCALA PARAMETRALE	REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO MENSILE
1	1,00	310,00
2	1,57	486,00
3	2,04	632,00
4	2,46	762,00
5	2,85	883,00

Verranno inoltre considerate le seguenti maggiorazioni:

- maggiorazione **0,35** per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione **0,20** in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- maggiorazione **0,50** per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104, o di invalidità superiore al 66%

a2. MODALITA' DI EROGAZIONE

Tale assegno, destinato a superare concrete situazioni di povertà e di marginalità sociale, con programmi di reinserimento sociale, può essere erogato per un massimo di sei mesi prorogato di altri sei mesi.

Può essere erogato a soggetti privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualsiasi titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in euro 310,00 per una persona che vive sola.

I soggetti destinatari devono essere privi di patrimonio sia mobiliare (titoli, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, depositi bancari e postali, accantonamenti assicurativi) che immobiliare, fatta eccezione per la proprietà

immobiliare abitativa adibita ad abitazione principale, il cui valore ICI non sia superiore a euro 55.000,00 e la cui tipologia catastale sia compresa tra A 2 e A6.

L'erogazione dell'intervento economico è subordinata all'accettazione, da parte del soggetto, degli impegni derivanti da un programma personalizzato di integrazione sociale, elaborato in accordo con il Servizio sociale, che tenga conto delle caratteristiche e delle possibilità del soggetto e del suo nucleo familiare e che preveda quale obiettivo finale l'autonomia economica e lavorativa.

L'integrazione al reddito minimo di inserimento potrà essere erogato oltre che come assegno continuativo in denaro anche nelle seguenti forme sostitutive (parziali o totali):

- a) Erogazione di beni in natura consistenti in buoni per l'acquisto di generi alimentari, buoni per la consumazione di pasti in mense o trattorie convenzionate;
- b) Pagamento di fatture, conti ed obbligazioni a carico dell'utente ad esempio fatture di consumi di rete (gas, acqua ed energia elettrica).
- c) Pagamento rette di frequenza o quote mensa e trasporti.
- d) Situazioni urgenti di eccezionale bisogno (interventi straordinari una-tantum).

Per tutti gli interventi di ordine economico continuativo verrà valutata la possibilità di contribuzione diretta da parte dei tenuti agli alimenti ai sensi del Codice Civile, con particolare riferimento a genitori e figli.

ALTRE FORME PREVISTE DI SOSTEGNO ECONOMICO

A coloro che possiedono un reddito ISEE inferiore a Euro **9.000,00** accertato ai sensi dei D.Lgs. n. 109/98 e n.130/00 verranno erogati a richiesta:

1. Contribuzione per spese mediche e medicinali: l'Amministrazione Comunale si impegna a rimborsare nella misura dell'80% le spese sostenute per l'acquisto dei farmaci del S.S.N. assoggettati a rimborso del Servizio Sanitario Regionale, nonché sulle spese relative alla diagnostica strumentale, laboristica e specialistica, purché tutte eseguite presso strutture regolarmente convenzionate con il citato S.S.N., tranne gli OTC (farmaci da banco).

Le domande di contributo e/o le richieste di rimborso vanno inoltrate agli uffici comunali, con i documenti comprovanti la determinazione del reddito, la fotocopia della ricetta-impegnativa mutualistica; nel caso di richiesta di rimborso la predetta domanda dovrà essere accompagnata dagli scontrini-ricevute dei farmaci coperti da ticket e dalle ricevute per la diagnostica, la specialistica e la medicina riabilitativa.

La domanda di rimborso e/o la richiesta di contributo avverrà previa valutazione delle condizioni socio-economiche, facendo riferimento all'allegata tabella ISEE, inoltre ogni richiesta non potrà eccedere il 10% dello stanziamento di bilancio.

2. Contributo per spese di riscaldamento forfetario a rimborso delle spese effettivamente sostenute pari a € 150,00.

3. Sono previsti, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, contributi in conto affitto a completamento dell'intervento regionale nella misura massima del 20% dell'intero canone, ove il canone supportabile determinato ai sensi della L.431/98 sia

inferiore ad Euro 2.065,83 rispetto a quanto pagato;

Sono esclusi dalle susesposte forme di sostegno economico i cittadini titolari di locazione in alloggio pubblico, in quanto già tutelati dal Fondo Sociale previsto dall'art.31 della legge n.91/83.

Saranno inoltre applicate le diverse forme di sostegno economico relative a norme di legge nazionali e regionali già vigenti (assegni di maternità e del nucleo familiare art.65 e 66 legge 448/98, fondo di sostegno all'accesso all'abitazione art.11 legge n.431/98).

4. Contributo una tantum, fino ad un massimo di € 700,00, per assegni funebri in favore di persone anziane, sole, pensionate ed in difficoltà economica.

Tutte le tipologie di contributo sopra descritte concorrono a determinare il reddito reale di ciascun singolo nucleo richiedente e pertanto verranno reciprocamente conteggiate nel caso di ulteriori e diverse richieste di integrazioni economiche.

B) SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI GESTITI DALLA COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Dall'1/01/2005 i servizi di seguito elencati sono realizzati dalla Fondazione per conto dei Comuni dell'Ambito n. 8:

- **b1)** servizio sociale professionale di base
- **b2)** servizio minori (tutela minori sottoposti a provvedimenti della magistratura)
- **b3)** servizio di assistenza domiciliare minori
- **b4)** servizio di assistenza domiciliare persone anziane, disabili o in condizione di disagio

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

b1) Servizio sociale professionale di base

Definizione del servizio

Premesso che tra le priorità del Piano di zona è stata indicata la creazione di un servizio sociale professionale di base per l'intero territorio dell'ambito e che lo stesso è stato avviato in via sperimentale nel biennio 2003-2004 per la gestione del "servizio sociale professionale di base" che viene svolto dalla Fondazione per conto dei Comuni affidatari.

Modalità di gestione

Il servizio sociale professionale di base è svolto nel rispetto della specifica normativa in materia, secondo un specifico progetto – allegato tecnico - . A tale scopo è costituito un gruppo professionale formato da operatori incaricati dalla Fondazione e/o messi a disposizione dai comuni partecipanti. Il coordinamento è affidato ad una figura professionale indicata dal direttore della Fondazione. A tale figura sono attribuite le funzioni di raccordo con gli altri servizi.

Livello minimo di qualità e quantità del servizio

I servizi sono garantiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 328/00, nonché dalla normativa specifica per il settore di intervento considerato con particolare riferimento a quanto indicato nel Piano Socio-assistenziale regionale.

Il servizio sociale professionale di base garantisce la presenza di due assistenti sociali, in possesso del previsto titolo di studio e di iscrizione all'albo professionale a tempo pieno per ciascuna delle zone territoriali identificate nel progetto di intervento. Gli operatori svolgeranno la propria funzione così come definita nell'attività propria della figura professionale di "assistente sociale" nel rispetto dei principi indicati nella vigente normativa e da quanto previsto dal Codice deontologico dell'ordine degli assistenti sociali.

Attraverso il servizio saranno attuate le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma annuale e/ o pluriennale.

Rapporti finanziari

Il servizio è finanziato dai partecipanti attraverso una quota pro-capite definita in € 2,70 per abitante, sulla base del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e ricompreso nella quota capitaria.

- Al fine di consentire una corretta ed efficace gestione finanziaria i comuni liquideranno quanto definito all'interno del piano finanziario stabilito.

Verifiche e controlli

Al fine di garantire una costante verifica circa l'andamento del servizio gli operatori, attraverso il coordinatore e i responsabili d'area, manterranno uno stretto contatto con il settore servizi sociali del Comune e con gli amministratori di riferimento.

b2) Servizio minori

Definizione del servizio

Il Servizio Minori è svolto, nel rispetto della normativa del Settore, secondo uno specifico progetto – allegato tecnico - che definisce le finalità, gli obiettivi e le modalità operative del Servizio.

Il Servizio Tutela Minori (minori sottoposti a Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria) è svolto in collaborazione e coordinamento con gli operatori dell'ASL di

Brescia, secondo le modalità definite in un Protocollo d'Intesa concordato tra Comuni dell'Ambito e la Direzione dell'ASL.

Modalità di gestione

Il servizio è avviato su richiesta del Servizio sociale professionale di base, del Comune di residenza del minore o su indicazione dell'Autorità Giudiziaria.

Il Servizio Minori, in collaborazione col Servizio Sociale Professionale di Base, predispone uno specifico progetto di intervento concordato col Comune di residenza. Il Servizio minori della Fondazione procede quindi all'avvio dell'intervento secondo il progetto definito e alla predisposizione di una cartella sociale per ciascun utente e conservata ai sensi di legge.

Il progetto definisce azioni, tempi e budget (di ore/di spesa), nonché l'assistente sociale di riferimento che svolge le funzioni di responsabile del progetto medesimo.

Livello minimo di qualità e quantità del servizio

I servizi sono garantiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 328/00, nonché dalla normativa specifica per il settore di intervento considerato con particolare riferimento a quanto indicato nel Piano Socio-assistenziale regionale.

Il servizio minori garantisce la presenza di due assistenti sociali, in possesso del previsto titolo di studio e di iscrizione all'albo professionale a tempo pieno. Gli operatori svolgeranno la propria funzione così come definita nell'attività propria della figura professionale di "assistente sociale" nel rispetto dei principi indicati nella vigente normativa e da quanto previsto dal Codice deontologico dell'ordine degli assistenti sociali.

Attraverso il servizio saranno attuate le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma annuale e/ o pluriennale.

Coordinamento

Il coordinamento del servizio è svolto dal Coordinatore dell'Area Minori così come definito all'art. 10 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione "Comunità della Pianura Bresciana".

Esso svolge le funzioni di coordinatore dell'èquipe professionale del Servizio Tutela Minori, nel rispetto di quanto definito nel Protocollo d'Intesa con l'ASL di Brescia per la gestione di tale Servizio

Rapporti finanziari

Il servizio è finanziato dai partecipanti attraverso una quota pro-capite definita in € 1,80 per abitante, sulla base del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e ricompreso nella quota capitaria stabilita.

- Al fine di consentire una corretta ed efficace gestione finanziaria i comuni liquideranno quanto definito all'interno del piano finanziario stabilito.

Resta a carico di ogni singolo Comune il costo di attuazione dei singoli progetti.

Verifiche e controlli

Al fine di garantire una costante verifica circa l'andamento del servizio gli operatori, attraverso il coordinatore e i responsabili d'area, manterranno uno stretto contatto con il settore servizi sociali del Comune e con gli amministratori di riferimento.

b3) Assistenza domiciliare minori

Definizione del servizio

Oggetto del presente contratto è la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di minori così come definito nella L.R. 1/86 e successive modificazioni e integrazioni e nel P.S.A.R. vigente. Il servizio è svolto attraverso personale qualificato (anche in affidamento a terzi secondo la vigente normativa).

Modalità di gestione

Il servizio è avviato su richiesta del Servizio Minori, del Comune di residenza del minore o su indicazione dell'Autorità Giudiziaria.

La richiesta è effettuata attraverso una specifica modulistica allo scopo predisposta.

Il Servizio Minori, in collaborazione col Servizio Sociale Professionale di Base, predisporrà uno specifico progetto di intervento concordato col Comune di residenza. Il Servizio minori della Fondazione procede quindi all'avvio del servizio secondo il progetto definito e alla predisposizione di una cartella sociale per ciascun utente e conservata ai sensi di legge.

Il progetto definisce azioni, tempi e budget (di ore/di spesa), nonché l'assistente sociale di riferimento che svolge le funzioni di responsabile del progetto medesimo.

Coordinamento

Il Coordinamento del servizio è svolto da una figura professionale qualificata indicata dal Direttore. Tale figura professionale è responsabile del servizio medesimo ed opera al fine di garantire efficacia ed efficienza. Funge da raccordo con gli altri servizi e con la Direzione gestionale della Fondazione stessa. La sua attività è svolta in diretta relazione con l'assistente sociale e con il coordinatore del servizio professionale di base.

Livello minimo di qualità e quantità del servizio

I servizi sono garantiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 328/00, nonché dalla normativa specifica per il settore di intervento considerato con particolare riferimento a quanto indicato nel Piano Socio-assistenziale regionale.

Per lo svolgimento del Servizio sarà utilizzato personale in possesso della prevista qualifica professionale. Sia lo stesso gestito direttamente o affidato a terzi, è fatta deroga al principio sopra evidenziato solo per gli operatori già in servizio al momento del presente contratto. Qualsiasi nuova acquisizione di operatori dovrà prevedere idonea formazione professionale.

Attraverso il servizio saranno attuate le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma annuale e/ o pluriennale.

Rapporti finanziari

Il costo del servizio è definito in relazione al costo ora/servizio; per il 2005 esso è definito in € 20,60 (Iva compresa).

Ciascun Comune corrisponderà alla Fondazione in proporzione al numero di ore di servizio effettivamente utilizzate per i propri cittadini. Il costo orario, comprensivo di ogni onere e spesa gestionale è definito all'inizio di ciascun anno finanziario; le eventuali variazioni, derivanti dai cambiamenti dei costi gestionali, saranno concordate ed approvate dalle parti.

Il costo del servizio è a totale carico del Comune data la peculiarità dell'intervento.

I Comuni si obbligano a versare alla Fondazione la quota del servizio posta a suo carico entro il 20° giorno del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata effettuata.

Verifiche e controlli

Al fine di garantire una costante verifica circa l'andamento del servizio gli operatori, attraverso il coordinatore e i responsabili d'area, manterranno uno stretto contatto con il settore servizi sociali del Comune e con gli amministratori di riferimento.

b4) Servizio Assistenza domiciliare anziani, disabili e situazioni di disagio

Definizione del servizio

Oggetto del presente contratto è la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di anziani, disabili e/o situazioni di disagio così come definito nella L.R. 1/86 e successive modificazioni e integrazioni e nel P.S.A.R. vigente. Il servizio è svolto attraverso personale qualificato (anche in affidamento a terzi secondo la vigente normativa).

Modalità di gestione

Il Servizio è attivato su specifica richiesta dell'utente (o familiare) interessato, inoltrata al Comune di residenza dello stesso. Al fine di agevolare e semplificare le procedure è utilizzata una modulistica comune, già sperimentata e concordata con il D.S.S.B. di Orzinuovi.

Il Servizio Sociali professionale di Base, in relazione alla specifica competenza degli operatori, predisporrà uno specifico progetto di intervento concordato col Comune di residenza, che verrà trasmesso alla direzione della Fondazione per l'attivazione del servizio. Il progetto definisce azioni, tempi e budget (di ore/di spesa), nonché l'assistente sociale di riferimento che svolge le funzioni di responsabile del progetto medesimo.

Allo scopo è predisposta e conservata ai sensi di legge una cartella sociale per ciascun utente del servizio.

Coordinamento

Il Coordinamento del servizio è svolto da una figura professionale qualificata indicata dal Direttore. Tale figura professionale è responsabile del servizio medesimo ed opera al fine di garantire efficacia ed efficienza. Funge da raccordo con gli altri servizi e con la Direzione gestionale della Fondazione stessa. La sua attività è svolta in diretta relazione con l'assistente sociale e con il coordinatore del servizio professionale di base.

Livello minimo di qualità e quantità del servizio

I servizi sono garantiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 328/00, nonché dalla normativa specifica per il settore di intervento considerato con particolare riferimento a quanto indicato nel Piano Socio-assistenziale regionale.

Per lo svolgimento del Servizio sarà utilizzato personale in possesso della prevista qualifica professionale. Sia lo stesso gestito direttamente o affidato a terzi, è fatta deroga al principio sopra evidenziato solo per gli operatori già in servizio al momento del presente contratto. Qualsiasi nuova acquisizione di operatori dovrà prevedere idonea formazione professionale.

Attraverso il servizio saranno attuate le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma annuale e/ o pluriennale.

Rapporti finanziari

Il costo del servizio è definito in relazione al costo ora/servizio; per il 2005 esso è definito in € 15,03 (Iva compresa).

Ciascun Comune corrisponderà alla Fondazione in proporzione al numero di ore di servizio effettivamente utilizzate per i propri cittadini. Il costo orario, comprensivo di ogni onere e spesa gestionale è definito all'inizio di ciascun anno finanziario; le eventuali variazioni, derivanti dai cambiamenti dei costi gestionali, saranno concordate ed approvate dalle parti.

Il costo del servizio di cui al primo comma viene ripartito tra il Comune di residenza dell'utente e l'utente medesimo o suo familiare, secondo i criteri e le norme stabilite dal Regolamento e Tabelle approvato dal Comune.

La quota del servizio a carico degli utenti dovrà essere riscossa dalla Fondazione, secondo le modalità previste, entro il 25° giorno del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata effettuata.

I Comuni si obbligano a versare alla Fondazione la quota del servizio rimasta a suo carico entro il 20° giorno del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata effettuata.

Verifiche e controlli

Al fine di garantire una costante verifica circa l'andamento del servizio gli operatori, attraverso il coordinatore e i responsabili d'area, manterranno uno stretto contatto con il settore servizi sociali del Comune e con gli amministratori di riferimento.

C) ALTRI SERVIZI FORNITI DAL COMUNE

c1. SERVIZIO PASTI

Il *pasto a domicilio* risponde a necessità di adeguata alimentazione di persone anziane, disabili e/o in condizioni di particolare disagio, altrimenti impossibilitate, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a - mancanza di familiari in grado di provvedere direttamente;
- b - condizioni di carente o assente autosufficienza psico - fisica;
- c - difficoltà di accesso alla casa di riposo

Il *servizio pasti presso la Fondazione Uccelli-Bonetti Onlus di Barbariga* si pone come obiettivo prioritario la socializzazione della persona anziana o invalida: perciò non vengono posti particolari criteri di accesso se non l'appartenenza alle suddette categorie.

Le quote di contribuzione vengono definite in base alla convenzione in atto con la fondazione stessa e precisamente:

- Consumazione pasto completo presso la sede dell'Ente	€ 8,91 Iva 10% compresa
- Consumazione solo primo " " " "	€ 2,58 " "
- Consumazione solo secondo " " " "	€ 6,62 " "
- Fornitura pasto a domicilio assistiti: pasto completo	€ 8,69 " "
- " " " " : solo secondo	€ 6,05 " "

La richiesta, corredata della necessaria documentazione atta a determinare la quota di compartecipazione, dovrà essere inoltrata al servizio sociale comunale.

Altri ed ulteriori **servizi complementari all'assistenza domiciliare** potranno essere attivati su specifica richiesta dell'utenza, dopo una precisa valutazione delle necessità e della fattibilità dell'intervento.

c2. SERVIZIO DI TELESOCORSO

Il telesoccorso, servizio di emergenza rivolto principalmente a persone anziane sole o che hanno problemi di salute, si propone di ridurre il ricorso a strutture socio-assistenziali o sanitarie tutelando in tal modo il diritto di ogni persona “alla permanenza nel proprio nucleo familiare e sociale”(art. 2 e 73 L.R. 1/86).

Il servizio di telesoccorso non sostituisce i servizi della rete assistenziale già esistenti, ma si integra con essi, contribuendo alla definizione e al potenziamento dei servizi rivolti agli anziani ed alle persone in stato di bisogno.

Tale servizio mediante segnalatore installato a domicilio dell’utente e collegato alla linea telefonica, consente un collegamento immediato con un centro specializzato e in grado di organizzare in modo mirato, rapido ed efficace, interventi di emergenza 24 ore su 24 in caso di necessità.

Il servizio di telesoccorso e telecontrollo, svolto con delega ASL, è strettamente connesso al persistere delle condizioni socio-ambientali e sanitarie che ne hanno determinato l’accoglimento e comporta l’accettazione delle condizioni organizzative concordate tra ASL e ditta.

Il costo giornaliero del servizio, che attualmente ammonta ad Euro 0,19 oltre IVA di legge, è rendicontato dall’ASL di Brescia al Comune di Barbariga che provvede come di seguito a calcolare la compartecipazione a carico dell’utenza.

- Stante le specifiche finalità il 50% è a carico del bilancio comunale.
- La rimanente somma, pari al 50% dell’importo totale si considera a carico dell’utente.
- Se lo stesso percepisce un reddito complessivo inferiore al minimo vitale, l’intero onere è assunto in carico dal Comune.

c3. SOGGIORNI CLIMATICI

La vacanza, per le persone anziane, rappresenta un utile momento di incontro, l’interruzione di un ritmo di vita spesso monotono, l’integrazione fra coloro che vivono in modo autosufficiente e coloro che si trovano in situazioni di tipo protetto.

L’organizzazione di detto servizio è affidata alla locale Associazione Pro Loco Barbariga.

c4. TABELLA DI CONTRIBUZIONE DELL'UTENTE PER I SERVIZI AGLI ANZIANI

Valore ISEE	Fascia	% di contribuzione	S.A.D.	Pasti a Domicilio	Pasti c/o Struttura
Da 0 a 3.098.74	1	<i>20</i>	<i>2,25</i>	<i>1,64</i>	<i>1,70</i>
Da 3.098.75 a 4.648.11	2	<i>40</i>	<i>4,51</i>	<i>3,28</i>	<i>3,40</i>
Da 4.648.12 a 6.197.48	3	<i>50</i>	<i>5,63</i>	<i>4,10</i>	<i>4,25</i>
Da 6.197.49 a 8.263.31	4	<i>55</i>	<i>6,20</i>	<i>4,51</i>	<i>4,67</i>
Da 8.263.32 a 10.329.14	5	<i>65</i>	<i>7,33</i>	<i>5,33</i>	<i>5,52</i>
Da 10.329.15 a 13.427.88	6	<i>80</i>	<i>9,02</i>	<i>6,56</i>	<i>6,80</i>
Da 13.427.89 a 16.526.62	7	<i>90</i>	<i>10,14</i>	<i>7,38</i>	<i>7,65</i>
Oltre 16.526.63	8	<i>100</i>	<i>11,27</i>	<i>8.20</i>	<i>8.50</i>

c5) SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE

Le modalità di accesso a tali servizi prevedono nel caso di persone anziane una richiesta individuale ed una valutazione socio-sanitaria integrata, come precedentemente descritto.

Nel caso di persone disabili, la proposta di ricovero deve pervenire dal Dipartimento Handicap ed essere condivisa dal Servizio sociale comunale.

Qualora il servizio residenziale individuato sia al di fuori del contesto territoriale A.S.L. provinciale viene comunque garantita la libertà di scelta dell'utente o dei suoi familiari, ma si farà riferimento per quanto riguarda l'integrazione economica al costo massimo dei servizi equivalenti sul nostro territorio.

Le modalità di contribuzione per i servizi a carattere residenziale per utenti non-autosufficienti sono:

1. Versamento diretto da parte dei familiari delegati alla riscossione dell'intero reddito annuo del ricoverato (comprese pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra) alla struttura accettante che provvederà totalmente ai bisogni socio assistenziali della persona.

2. Dichiarazione del richiedente circa il proprio patrimonio mobiliare (ad es. depositi e conto correnti bancari e postali, titoli di Stato, azioni e obbligazioni, ecc.) e i beni immobili (abitazioni, terreni, aree fabbricabili, ecc.).
3. Calcolo ISEE sul nucleo familiare di ciascuno dei parenti tenuti agli alimenti, secondo la progressione di legge.
4. I figli e i genitori contribuiranno in misura intera secondo la tabella allegata.
5. I fratelli contribuiranno nella misura del 50 % della quota tabellare prevista per i figli.
6. I nipoti contribuiranno nella misura del 30 % della quota tabellare per i figli.
7. La quota garantita all'ospite per spese personali sarà di Euro 50,00 mensili.
8. Non è prevista alcuna integrazione comunale qualora la persona ricoverata sia autosufficiente, mentre situazioni particolari di parziale autosufficienza potranno essere singolarmente valutate.
9. Per i richiedenti l'integrazione titolari ma non ancora percettori di indennità di accompagnamento, verrà stipulato uno specifico impegno scritto al recupero delle somme arretrate, relative al periodo durante il quale ha fruito dell'intervento economico del Comune.
10. Non viene riconosciuta alcuna integrazione ai ricoverandi in possesso di proprietà o altro diritto reale (usufrutto ecc.) allorchè non collaborino alle proposte del servizio sociale comunale.
11. Per i ricoveri di durata temporanea valutati come necessari dal Servizio Sociale verranno applicati i medesimi criteri previsti per i ricoveri definitivi.

Valore ISEE	Fascia	Quota mensile a carico della famiglia Euro
Da 0 a 3350	1	25
Da 3351 a 5060	2	50
Da 5061 a 6700	3	75
Da 6701 a 8520	4	100
Da 8521 a 10590	5	125
Da 10591 a 13690	6	165
Da 13691 a 16530	7	210
Oltre 16531	8	Differenza tra reddito utente e costo retta

D) SERVIZI PER DISABILI

d1. CDD – CENTRO DIURNO DISABILI (ex CSE)

Il CDD inserisce disabili con livelli di fragilità medio-alti secondo una classificazione degli ospiti in classi di fragilità (da 1 a 5) effettuata tramite schede individuali della persona disabile denominata SIDI.

I disabili con livelli di fragilità medio-bassi o bassi saranno in carico a un servizio diurno socio-assistenziale (gli attuali SFA che si trasformeranno in CSE).

Il CDD si caratterizza come unità d'offerta socio-sanitaria con significativo rilievo sanitario.

La retta del CDD è unica per tutti gli utenti e derivante dalla media della classificazione degli ospiti. La retta è comprensiva delle attività integrative, è escluso solo il trasporto dal domicilio al CDD e viceversa.

L'inserimento avviene su progetto concordato con il Dipartimento Handicap dell'A.S.L con il quale è in atto un protocollo di intesa che definisce le modalità e i rapporti economici tra Ente Gestore del CDD "Oasi" di Quinzano d'Oglio, Comune e famiglie.

Attualmente i costi per la frequenza del CDD di Quinzano sono determinati e suddivisi come di seguito:

Retta giornaliera	Euro 64.47
Retta a carico del Comune	Euro 17,38 + IVA 4%
Quota a carico della famiglia	Euro 13.77

La copertura del costo viene garantita dal Fondo Sanitario Regionale e da una quota di solidarietà tra i Comuni.

d2. SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA E DELLA VITA DI RELAZIONE

Al fine di sostenere i nuclei familiari con presenza di situazioni di handicap nelle proprie responsabilità socio-educative, nonché supportare e sviluppare l'autonomia e le capacità possibili delle persone disabili possono essere attivati progetti individuali di intervento.

I programmi di intervento dovranno prevedere in modo preciso modalità, tempi, obiettivi, compartecipazione economica. Essi potranno avere una durata di sei mesi o annuale, prorogabili previa attenta valutazione dei risultati.

Trattandosi di situazioni molto diversificate e complesse possono essere individuate, a cura del Servizio Sociale, proposte e percorsi alternativi mirati al raggiungimento di una soddisfacente vita di relazione nonché del maggior livello di autonomia consentito. E' inoltre prevista l'informazione e il sostegno per l'attivazione di risorse economiche e progettuali specifiche (es. Legge 162/98).

In caso di interventi domiciliari educativi per la compartecipazione a carico dell'utente si farà riferimento alle tariffe agevolate previste per il servizio di assistenza domiciliare per le persone con compromissione dell'autonomia.

In caso di progetti di vita autonoma e sollievo già finanziati con altre risorse pubbliche (es. L. 162/98) l'intervento economico del comune sarà calcolato sull'importo massimo finanziabile secondo i seguenti criteri:

- condivisione tecnica del progetto con il servizio sociale;
- situazione economica del richiedente determinata secondo i parametri ISEE definiti nel presente regolamento nella misura descritta nella seguente tabella di contribuzione:

Da 0 a 6.700,00	30%
Da 6.700,01 a 10.590,00	20%
Da 10.590,01 oltre	10%

Limitatamente alla situazione economica del solo assistito (vedi art. 11)

d3. SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PERSONALE

Al fine di garantire l'effettiva realizzazione dell'integrazione scolastica per la frequenza obbligatoria dei minori disabili residenti, sono previsti interventi specialistici che puntino al sostegno globale per attenuare le difficoltà dell'handicap. Tale obiettivo è concretamente perseguito attraverso personale con specifiche professionalizzazioni tecniche ed assistenziali che collabora con il personale scolastico, insegnante ed ausiliario, al disegno formativo condiviso nel Piano Educativo Individualizzato.

La richiesta di attivazione effettuata dall'Istituto Comprensivo, su proposta del Dipartimento Handicap dell'Asl, viene valutata nel suo insieme (massimo ore individuali assegnabili, articolazione delle competenze assistenziali e specialistiche, tipologia delle risorse) dal Servizio Sociale del Comune che programma e gestisce tali interventi.

Tenuto conto delle necessità e delle difficoltà di integrazione dei portatori di handicap, tali interventi potranno essere attivati per consentire la partecipazione dei minori alle attività ricreative estive proposte sul territorio.

In caso di minori portatori di gravi handicap in conseguenza dei quali non è possibile la frequenza scolastica (certificata dai servizi specialistici della struttura pubblica) potranno essere individuati programmi assistenziali di intervento domiciliare a sostegno del minore e a sollievo del nucleo familiare.

Potranno inoltre essere formulati dal servizio sociale progetti di intervento individuale mirati alle singole e situazioni in relazione a particolari bisogni anche sostenendo la famiglia nell'attivazione di specifiche risorse economiche (es. Legge 162/98).

Tenuto conto dell'età dei minori, non è prevista alcuna compartecipazione economica delle famiglie fino al raggiungimento dell'età corrispondente al termine del triennio di scuola secondaria di primo grado.

E) SERVIZI PER MINORI

e1. SOGGIORNI CLIMATICI MINORI

Si prevede un aiuto economico per la partecipazione ai soggiorni climatici e/o campi estivi a favore dei minori che vivono in famiglie disagiate.

Viene garantita la libertà di scelta della struttura, mentre l'integrazione verrà riportata al costo massimo esplicitato in tabella.

I minori potranno essere inseriti sia in strutture private che convenzionate con riserva di posto per utenti del nostro territorio.

Le modalità di intervento potranno essere indifferentemente l'integrazione diretta alla famiglia o il versamento alla struttura accettante.

Il presente disposto sarà valido anche per portatori di handicap sia minori che adulti.

TABELLA DI CONTRIBUZIONE

Costo massimo riconosciuto Euro 413,17 per 15 giorni

Valore ISEE	Fascia	% di contribuzione
Da 0 a 3.098,74	1	50
Da 3.098,75 a 4.648,11	2	45
Da 4.648,12 a 6.197,48	3	40
Da 6.197,49 a 8.263,31	4	35
Da 8.263,32 a 10.329,14	5	30
Da 10.329,15 a 13.427,88	6	20
Da 13.427,89 a 16.526,62	7	10
Oltre 16.526,63	8	0